

ASTIGIANA AMMORTIZZATORI S.R.L.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Sede Legale 14037 Portacomaro (AT), corso Matteotti n. 35
Sede Operativa 14100 Asti, via Antica Cittadella n. 2
Tel. 0141398551/Fax 0141398424
P. IVA n. 01377220056

Cessione del complesso aziendale detenuto da Astigiana Ammortizzatori S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria

PATTO DI RISERVATEZZA

Egregi Signori,

Indirizzo la presente nella mia qualità di Commissario Straordinario di Astigiana Ammortizzatori S.r.l. (nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2008), ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria (D. Lgs. 270/1999, c.d. Legge Prodi *bis*) con decreto del 16-17 dicembre 2008 del Tribunale di Asti (di seguito, la “**Procedura**”).

In data _____ (di seguito, “**LA SOCIETÀ**”) ha presentato la propria manifestazione di interesse all’acquisto del complesso aziendale detenuto da Astigiana Ammortizzatori (di seguito, il “**Complesso Aziendale**”).

Con decisione dello scrivente, comunicata in data _____, LA SOCIETÀ è stata ammessa all’espletamento della procedura di *due diligence*, secondo quanto previsto dal “*Bando di Gara per la Procedura di Vendita del Complesso Aziendale detenuto da Astigiana Ammortizzatori S.r.l. in Amministrazione Straordinaria*” (il “**Bando di Gara**”), attività di *due diligence* da svolgersi nelle modalità definite dal Regolamento di *Data Room* da Voi sottoscritto ed accettato.

1. Informazioni riservate

Nel corso dell’attività di *due diligence*, LA SOCIETÀ verrà a conoscenza (direttamente o indirettamente a mezzo dei suoi incaricati) di informazioni e documenti relativi al Complesso Aziendale.

Tali informazioni, la documentazione messa a disposizione nella *Data Room*, il presente patto di riservatezza (di seguito, il “**Patto di Riservatezza**”), costituiscono le “**Informazioni Riservate**”.

Agli effetti ed ai fini del Patto di Riservatezza, per “**Incaricati**” si intende ogni amministratore, dirigente, impiegato, dipendente, consulente di LA SOCIETÀ o del gruppo di cui LA SOCIETÀ fa parte.

LA SOCIETÀ sarà tenuta a mantenere strettamente confidenziali le Informazioni Riservate, le quali saranno comunicate (o rese accessibili) solo ed esclusivamente a quegli Incaricati che, nel corso della *due diligence* ed ai fini dell’espletamento della medesima, avranno necessità di conoscerle, al limitato scopo di consentire una valutazione circa l’interesse a formulare la proposta di acquisto del Complesso Aziendale.

ASTIGIANA AMMORTIZZATORI S.R.L.
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Resta inteso che LA SOCIETÀ sarà responsabile per il rispetto del Patto di Riservatezza da parte sua e dei suoi Incaricati.

È vietato, senza la preventiva e specifica autorizzazione scritta della Procedura, comunicare, divulgare o rivelare le Informazioni Riservate in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte, a qualsiasi altro soggetto per qualsivoglia altro fine che non riguardi l'attività di *due diligence*.

È altresì vietato, senza la preventiva e specifica autorizzazione scritta della Procedura, usare, sfruttare o altrimenti disporre in proprio o tramite terzi le Informazioni Riservate per qualsivoglia altro fine che non riguardi l'attività di *due diligence*.

Qualora LA SOCIETÀ risulti, al termine del procedimento di aggiudicazione di cui al Bando di Gara, la cessionaria designata del Complesso Aziendale, è vietato qualsiasi annuncio in proposito, salvo la preventiva e specifica autorizzazione scritta della Procedura.

2. Eccezioni

L'art. 1 del Patto di Riservatezza non si applica:

(i) alle Informazioni Riservate che, al tempo della loro divulgazione a LA SOCIETÀ e/o a suoi Incaricati, erano già di pubblico dominio;

(ii) alle Informazioni Riservate che, dopo la loro divulgazione a LA SOCIETÀ e/o a Suoi Incaricati, diventino accessibili a terzi a seguito di pubblicazione o in altra maniera, espressamente escluso il caso di inadempimento al Patto di Riservatezza da parte di LA SOCIETÀ o dei suoi Incaricati;

(iii) la divulgazione delle Informazioni Riservate a terzi nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge o da altra disposizione applicabile, ferma restando in tal caso la validità della clausola 8 del Patto di Riservatezza;

3. Copie

LA SOCIETÀ ed i suoi Incaricati non potranno fare alcuna copia di documenti, *software* o altri supporti che possano registrare dati contenenti Informazioni Riservate, né autorizzare alcun soggetto a farlo, ad eccezione del caso in cui ciò avvenga con la preventiva e specifica autorizzazione scritta della Procedura all'esclusivo fine di fornire Informazioni Riservate a soggetti ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è espressamente ammessa dal Patto di Riservatezza.

4. Documentazione

LA SOCIETÀ ed i suoi Incaricati saranno tenuti, se richiesti, a sottoscrivere un elenco dei documenti che contengono le Informazioni Riservate e la loro collocazione.

5. Restituzione delle Informazioni Riservate

LA SOCIETÀ e i suoi Incaricati, su richiesta della Procedura, dovranno restituire alla Procedura o distruggere, dando conferma scritta della distruzione, tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate (restando inteso che la scelta tra la restituzione e la distruzione è a discrezione della Procedura).

Inoltre, LA SOCIETÀ e i suoi Incaricati dovranno, in tal caso, eliminare, dando conferma scritta dell'eliminazione, tutte le Informazioni Riservate da ogni computer, dittafo, memoria elettronica, dischetto, chiavetta USB, CD, o qualsiasi altro supporto cartaceo e informatico contenente le Informazioni Riservate, con l'unica eccezione di quelle memorizzate automaticamente da procedure di *back-up*. È responsabilità di LA SOCIETÀ assicurarsi che tutti gli Incaricati ed i soggetti che abbiano ricevuto Informazioni Riservate facciano lo stesso.

L'obbligo di restituzione, distruzione ed eliminazione non sussiste qualora l'obbligo di conservare le Informazioni Riservate discenda da disposizione di legge.

6. Obbligo di non sollecitazione

Salvo la preventiva e specifica autorizzazione scritta della Procedura, nel periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla data di sottoscrizione del Patto di Riservatezza, LA SOCIETÀ non potrà assumere in qualsiasi forma né avere alcun tipo di contatto con dipendenti e collaboratori di Astigiana Ammortizzatori S.r.l. in A.S., con le seguenti eccezioni (i) contatti lavorativi/professionali per lo svolgimento dell'ordinaria attività economica in nessun modo connessa alla cessione del Complesso Aziendale; (ii) nel caso in cui LA SOCIETÀ abbia concluso la cessione del Complesso Aziendale.

Nel periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla data di sottoscrizione del Patto di Riservatezza è fatto divieto di contattare, incentivare alle dimissioni o offrire lavoro, direttamente o indirettamente, a qualsiasi soggetto che sia o era al tempo delle negoziazioni dipendente o collaboratore in qualsiasi forma di Astigiana Ammortizzatori S.r.l. in A.S..

7. Garanzie, responsabilità, costi

Tutte le informazioni ed i documenti contenenti Informazioni Riservate, messi a disposizione di LA SOCIETÀ o dei suoi Incaricati in relazione alla cessione del Complesso Aziendale, non costituiscono dichiarazione (*representations*) da parte o per conto della Procedura.

La Procedura non rende alcuna dichiarazione, garanzia o impegno circa la completezza e ragionevolezza delle Informazioni Riservate.

Ogni costo e spesa sostenuto da LA SOCIETÀ e dai suoi Incaricati in relazione alla cessione del Complesso Aziendale sarà a esclusivo carico di LA SOCIETÀ, con espressa esclusione di qualsivoglia onere in campo alla Procedura.

8. Divulgazione

Qualora LA SOCIETÀ o i suoi Incaricati vengano a conoscenza di essere (o poter essere) tenuti per legge o ordine di qualsiasi autorità a divulgare (parte delle)

Informazioni Riservate, LA SOCIETÀ ne darà immediata comunicazione alla Procedura (insieme ai dettagli della richiesta di divulgazione) e terrà tempestivamente e ragionevolmente informata la Procedura di ogni successivo sviluppo.

9. Sanzioni

La violazione delle clausole n. 1, 3, 5 e 6 del Patto di Riservatezza è considerata in ogni caso, grave inadempimento, per il quale LA SOCIETÀ pagherà alla Procedura, a titolo di penale, l'importo di € 1.000,00 per singola violazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

10. Legge applicabile e foro competente

Il Patto di Riservatezza è sottoposto alla legge italiana.

Ogni controversia relativa al Patto di Riservatezza sarà devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Asti.

11. Varie

L'invalidità o inefficacia di qualsiasi delle disposizioni del Patto di Riservatezza non preclude la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Patto di Riservatezza stesso. Qualsiasi disposizione invalida o inefficace si intenderà sostituita da una disposizione valida ed efficace la quale meglio soddisfi, per quanto possibile, la finalità della disposizione invalida o inefficace. Ciò vale altresì per qualsivoglia omissione o lacuna del Patto di Riservatezza.

Ogni modifica al Patto di Riservatezza dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

La validità del Patto di Riservatezza è di 1 (un) anno dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Ai fini del Patto di Riservatezza, le comunicazioni ad esso inerenti dovranno essere trasmesse, via fax e via *e-mail*, ai seguenti indirizzi:

Antonio D'Addario (antonio.daddario@studioferreri.it)

Stefano Ferrero (stefano.ferrero@studioferreri.it)

Fax 011.56.26.238

Vi preghiamo di voler sottoscrivere in calce il Patto di Riservatezza e restituire una copia firmata dello stesso in segno di accettazione.

Distinti saluti,

Il Commissario Straordinario
Avv. Antonio D'Addario